

## **COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 212/01/2011**

### **Svolgimento del processo**

Con ricorso notificato il 7-4-2011 sia da Equitalia Nomos spa, agente della riscossione per la provincia di Mantova, che all'Agenzia delle Entrate di Roma, Pu. Ro., già socia con la quota del 99,995% della FIN-BON srl con sede in Roma e nominata liquidatore con delibera datata 12-12-1997 di scioglimento e liquidazione della società, impugnava il ruolo e la cartella di pagamento compiutamente indicati in epigrafe e chiedeva che ne fosse dichiarata l'illegittimità:

- in principalità per inesistenza di notifica;
- in subordine per tardività sia dell'iscrizione a ruolo che della notifica della cartella;
- in ulteriore subordine perché la pretesa erariale era stata indirizzata al liquidatore di una società di capitali estinta per cancellazione fino dal 24.5.2005.

In data 11-7-2011 si costituiva in giudizio Equitalia Nomos per fusione mediante incorporazione, e chiedeva, in via preliminare, che fosse dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'agente della riscossione in ordine alle prospettate questioni di merito e, in via principale, che fosse respinto il ricorso per essere regolare la notifica della cartella di pagamento.

### **Motivi della decisione**

E' opportuno premettere che ai sensi dell'art. 4 del DPR 546/2, le Commissioni tributarie principali sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli Uffici delle Entrate o del territorio del Ministero delle Finanze ovvero degli Enti Locali ovvero dei concessionari del servizio di riscossione che hanno sede nella loro circoscrizione.

Tale competenza per territorio è inderogabile ed è rilevabile anche d'ufficio (art. 5 del citato DPR).

Non può trovare applicazione, pertanto, l'art. 33 cpc che consente la trattazione avanti ad un unico giudice di cause connesse di competenza di giudici diversi. Ora, nella fattispecie in esame, sono stati impugnati sia il ruolo emesso dall'Agenzia delle Entrate di Roma, perché reso esecutivo oltre il termine di decadenza e nei confronti di persona non legittimata, sia la cartella di pagamento emessa dal concessionario avente sede in Mantova sotto il profilo inesistente e, comunque, della tardività della notifica.

Conseguentemente deve essere dichiarata la competenza territoriale della CTP di Mantova limitatamente ai motivi attinenti ai vizi propri della cartella di pagamento.

Del resto è lo stesso contribuente che ha giustificato la presentazione di due ricorsi sia alla CTP di Mantova che a quella di Roma, rilevando l'inapplicabilità dell'art. 33 cpc e, quindi, l'impossibilità di trattare dinanzi ad un unico giudice controversie di competenza di CTP diverse.

Ciò premesso si rileva che con il primo motivo il contribuente ha sostenuto che la notifica della cartella sarebbe inesistente perché effettuata da soggetto non abilitato. In particolare ha evidenziato che il testo dell'art. 26 DPR 602/73 è stato modificato dall'art. 1, 1° co. lett. c del D.Lgs n. 93/2001 con la mancata riproposizione dell'inciso "la notificazione può essere eseguita anche da parte dell'esattore mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento" e ne ha desunto che il legislatore avrebbe revocato la facoltà per l'agente della riscossione di notificare direttamente a mezzo posta l'atto impositivo.

La tesi prospettata dal contribuente, nonostante sia stata condivisa da alcune commissioni, non ha pregio.

Con la modifica "de qua", infatti, il legislatore si è limitato a regolare diversamente solo le procedure di notifica per posta e non ha esplicitamente escluso il concessionario dal novero dei soggetti abilitati ad eseguire la notificazione a mezzo posta. Questa interpretazione è peraltro conforme al principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza 27-5-2011 n. 11708 Sezione Tributaria: "Il DPR 602/73, art. 26, a proposito delle cartelle esattoriali prevede che essa possa realizzarsi con varie modalità e così, tra l'altro, anche senza ricorrere alla collaborazione di terzi (messi comunali, agenti della polizia municipale) ma direttamente ad opera del concessionario mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento".

La cartella, quindi, è stata notificata da soggetto abilitato.

Anche l'eccezione di nullità della cartella per violazione del termine di notifica previsto dall'art. 25, 1° co., lett. c) DPR 602/73 deve essere rigettata.

Il ricorrente, infatti, ha dato atto che il Decreto del Presidente della 19<sup>a</sup> Sez. della CTP di Roma, che aveva dichiarato inammissibili i ricorsi presentati dalla FIN-BON srl avverso gli avvisi di accertamento per gli anni 1988, 1989, 1990, era stato depositato il 18.6.2008 ed era stato comunicato alle parti. Non ha però indicato la data in cui tale comunicazione sarebbe avvenuta per cui non è dato sapere quando ha iniziato a decorrere il termine per proporre reclamo e, conseguentemente quando, scaduto il termine di 30 giorni, gli accertamenti sono divenuti definitivi.

Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dal contribuente, non è possibile affermare che gli accertamenti sono divenuti definitivi nel "corso del 2008" e, conseguentemente, che il ruolo è stato reso esecutivo e la cartella notificata oltre il termine di decadenza del 31.12.2010.

Le spese di lite vanno compensate in considerazione della contrastante giurisprudenza di merito in ordine alla interpretazione dell'art. 26 DPR 602/73 a seguito delle modifiche effettuate con i Decreti legislativi innanzi citati.

### **PQM**

La Commissione respinge il ricorso con riferimento alle eccezioni sollevate in ordine ai vizi propri della cartella (inesistenza e tardività della notifica). Dichiara la propria incompetenza territoriale con riferimento alle eccezioni attinenti alla tardività del ruolo ed alla illegittimità della pretesa nei confronti del liquidatore della società dopo la cancellazione della stessa essendo competente la CTP di Roma innanzi alla quale pende identico ricorso. Spese compensate.

Dispone che copia della presente sentenza sia inviata, a cura della Segreteria, alla CTP di Roma.